



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

n. 8378/2011 R.G.

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede;

Rilevato

- che in data 24.11.2011 veniva depositata la sentenza del Tribunale di Venezia che dichiarava il fallimento del convenuto Volpato Adriano quale socio accomandatario della fallita società Marlin s.a.s. di Scarpa Gianluca & C;
- che all'udienza del 11.04.12 il Giudice, preso atto di tale fatto, dichiarava l'interruzione del presente procedimento;
- che in data 06.07.2012 il Fallimento Marlin s.a.s. di Gianluca Scarpa & c. nonché i soci accomandatari illimitatamente responsabili Scarpa Gianluca, Forte Sandro e Volpato Adriano depositavano ricorso in riassunzione;
- che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo interrotto deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione;
- che ai sensi dell'art. 43, terzo comma, L. Fall. l'apertura del fallimento determina *ipso iure* l'interruzione del processo;
- che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma porta a ritenere che il termine per la riassunzione per la parte diversa da quella dichiarata fallita o, comunque, diversa dai soggetti che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento, decorra dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo e non dal suo verificarsi (cfr. Corte Costituzionale n. 17 del 21.01.2010);

considerato

- che la Curatela del Fallimento Marlin s.a.s. era a conoscenza di tale evento interruttivo;
- che la stessa era a conoscenza anche della pendenza del presente procedimento quantomeno dal 27.02.12, data relativa all'udienza di verifica dei crediti nella procedura fallimentare relativa alla Marlin s.a.s. (cfr. posizione n. 31 dello stato

Amor

passivo relativo alla procedura fallimentare n. 188/11, documento prodotto all'udienza del 30.01.13);

rilevato

l'intervenuto decorso del termine di tre mesi sia dalla dichiarazione di fallimento della Marlin s.a.s., sia dall'intervenuta conoscenza da parte della curatela della pendenza del presente procedimento e la tardività della presentazione del ricorso in riassunzione;

dichiara

l'estinzione del presente procedimento;

ordina

al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della relativa domanda giudiziale trascritta.

Venezia, 5 febbraio 2013

Il Giudice

Nonen

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Luisa Bettio

Nonen

